

**ACCORDO REGIONALE VENETO**  
**ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ANNI 2024-2025-2026 PER I DIPENDENTI IMPRESE ARTIGIANE E**  
**PMI AREA COMUNICAZIONE**  
**(di cui al CCRL del 12/10/2023)**

L'E.V.R. sarà erogato a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di maggio di ogni anno (2024, 2025 e 2026 – corresponsione a giugno) sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà valutare in base ai propri risultati:

- 1) Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione dell'annualità corrente con quelli della dichiarazione dell'annualità precedente e rapportati al numero delle ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate nell'anno dai dipendenti, secondo il seguente schema:

**Anno 2024:** erogazione a decorrere dalla retribuzione di maggio 2024 confrontando la dichiarazione iva 2024 riferita all'anno d'imposta 2023/ numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2023, rispetto a dichiarazione iva 2023 riferita all'anno d'imposta 2022/ numero ore lavorate da tutti i dipendenti nel 2022.

il parametro è raggiunto se il valore così determinato risulta incrementale, anche su valori decimali.

- 2) Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all'anno precedente, secondo il seguente schema:

*E.V.R. anno 2024: lavoratori occupati nel 2023 rispetto ai lavoratori occupati nel 2022*

Ai fini del conteggio dei lavoratori dipendenti sono considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale). I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all'orario.

I lavoratori a tempo determinato o gli assunti/cessati in corso dell'anno, saranno conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento (a tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario).

Gli intermittenti saranno computati in base all'orario effettivamente lavorato in ciascuno degli anni di riferimento

Il parametro è raggiunto se il valore così determinato risulta incrementale, anche su valori decimali.

Entrambi i parametri saranno verificati in relazione all'impresa nel suo complesso e non con riferimento alle singole unità produttive territoriali.

Ciascun parametro incide in % rispetto all'importo lordo totale come da tabella seguente:

Livello Inquadramento	Importo E.V.R. parametro Volume d'affari iva/ore lavorate		Importo E.V.R. parametro forza aziendale		Importo EVR totale	
	Anno 2024		Anno 2024		100%	
	Incidenza parametro 80%		Incidenza parametro 20%		valore mensile	valore orario
	valore mensile	valore orario	valore mensile	valore orario		
1A	15,20	0,08786	3,80	0,02197	19,00	0,10983
1B	13,60	0,07861	3,40	0,01965	17,00	0,09827
2	12,80	0,07399	3,20	0,0185	16,00	0,09249
3	12,00	0,06936	3,00	0,01734	15,00	0,08671
4	11,20	0,06474	2,80	0,01618	14,00	0,08092
5 BIS	10,40	0,06012	2,60	0,01503	13,00	0,07514
5	9,60	0,05549	2,40	0,01387	12,00	0,06936
6	8,80	0,05087	2,20	0,01272	11,00	0,06358
APPRENDISTI*	7,30	0,04208	1,80	0,01052	9,10	0,0526

\*si intendono solo i rapporti di apprendistato professionalizzante (escluso l'apprendistato duale) e a prescindere da livello finale di inquadramento al termine del periodo formativo.

La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:

- 1) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti incrementato rispetto all'annualità precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100% dell'importo previsto potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
- 2) qualora l'esito della verifica di entrambi i parametri risulti pari o inferiore rispetto all'annualità precedente, l'azienda non provvederà all'erogazione dell'E.V.R.;
- 3) qualora un solo parametro risulti incrementato rispetto all'annualità precedente l'azienda erogherà l'E.V.R. nella misura quantificata per il singolo parametro, potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell'erogazione;
- 4) nel caso in cui l'impresa non effettui alcuna verifica dei parametri dovrà erogare l'E.V.R. per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.

Nei casi 2) e 3) l'impresa dovrà attivare la seguente procedura:

L'azienda invierà, per posta elettronica certificata anche tramite il proprio intermediario per gli adempimenti in materia di lavoro di cui alla L. 12/79, entro il 10 maggio di ogni anno, da intendersi come termine perentorio, una comunicazione in autocertificazione (allegato 1) in merito agli esiti della verifica aziendale effettuata ad una delle Commissioni Provinciali Premi Risultato e Welfare (Art. 5 - Accordo Interconfederale sui premi risultato e welfare aziendale del 18/11/2016 e s.m.i.) competente per territorio.

Alla comunicazione di cui sopra va allegata la dichiarazione Iva relativa alle annualità di riferimento per il rarronto incrementale; l'allegato contiene anche l'autodichiarazione della forza aziendale e del numero di ore lavorate, nel rispetto della normativa sulla privacy vigente nel tempo.

La commissione potrà verificare la documentazione pervenuta entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l'impresa dovrà produrre entro i successivi 6 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta da parte della Commissione Provinciale.

Entro il termine di 7 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, la Commissione Provinciale comunicherà l'esito della verifica ai fini della non erogazione o dell'erogazione nella misura ridotta dell'E.V.R. utilizzando l'allegato 2

Trascorsi tali termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e comunicazioni da parte della Commissione Provinciale la documentazione si intende accolta e il datore di lavoro potrà non erogare o erogare in misura ridotta l'EVR.

L'esito della misurazione dei parametri e l'eventuale non erogazione o erogazione in misura ridotta dell'importo EVR dovrà essere comunicato dalla ditta ai dipendenti con il modello allegato 3. Nel caso di esito positivo il datore di lavoro potrà comunicare ai dipendenti le eventuali misure di welfare che intenda mettere a disposizione per consentire agli stessi di esercitare l'opzione di cui al successivo punto c).

## **b) Erogazione EVR**

L'importo dell'E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori dalla retribuzione del mese di maggio di ciascuna annualità, a partire dal 2024, per 12 mensilità, per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i part time) in ciascun mese di erogazione.

Si considerano come lavorate le assenze per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), i congedi parentali (art. 32; 39-42; 47 del D.Lgs 151/2001) quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda e malattia professionale, i permessi della legge 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive, i permessi retribuiti per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.

L'importo spettante da riconoscere sarà quello previsto per il livello di inquadramento in essere al primo di maggio di ciascun anno di erogazione; non rilevano eventuali cambi di qualifica o di orario o di conferma ex apprendista intervenuti successivamente alla data di inizio corresponsione.

L'E.V.R. sarà erogato ai soli dipendenti delle Imprese che risultino in forza nella stessa azienda nel periodo di riferimento (es. E.V.R. 2024 per il dipendente in forza nel 2023) secondo le seguenti modalità:

- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 3 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 25%
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 6 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 50%
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 9 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 75%
- per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa fino a 12 mesi nel periodo di riferimento, intendendosi per mese l'essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 100%

Per gli apprendisti professionalizzanti l'E.V.R. sarà erogato nella misura del 70% dell'importo riferito al livello 5bis come indicato in tabella, purché possano far valere un'anzianità di almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento. L'E.V.R. non spetta per i rapporti di apprendistato duale.

.^

Nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione cessi il rapporto antecedentemente alla data di erogazione e venga successivamente assunto nel corso dell'annualità di erogazione presso la medesima azienda, l'E.V.R. verrà erogato a partire dal mese di assunzione.

La quantificazione dell'E.V.R. è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR. L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro (superminimi compresi) ed il lavoratore ricorrendo le condizioni del presente accordo ne ha sempre diritto.

**d) Applicazione regime fiscale agevolato E.V.R.**

L'E.V.R. di cui al presente accordo, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche per poter essere tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente nel tempo, in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti e verificati a livello aziendale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, anche con riferimento ad uno solo dei due parametri, sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalle legge 232/2016 e s.m.i. .

Ove la singola azienda registri l'incremento di cui sopra nel periodo congruo stabilito nel presente contratto, applicando criteri di misurazione riferiti a parametri che alla data di sottoscrizione del presente accordo e anche con riferimento agli anni successivi, fino alla vigenza dello stesso, non si siano ancora realizzati, potrà procedere ad applicare il regime fiscale agevolato come vigente per legge avendo assolto all'invio dell'allegato 1 come sopra indicato.

Le imprese di nuova costituzione, esclusi i casi di trasformazione/trasferimento d'azienda che prevedono la continuazione del rapporto di lavoro, che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all'annualità precedente, erogheranno l'E.V.R. nella misura del 100% senza applicare la tassazione agevolata.